

VII - VI - V

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE MSI-DN
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
BA 984 II Legislatura
Atti Consiglio

*Vitt
funerario*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE BARI
12 DIC. 1979
Prot. 5211 (1) (1) Fasc.

R E L A Z I O N E

On.li Colleghi,

la proposta di legge che il nostro Gruppo si onora di sottoporre all'approvazione di questo On.le Consiglio ha, come dice il testo, lo scopo principale di risanare igienicamente i Centri Storici dei nostri Comuni, recuperando i fabbricati già adibiti ad abitazioni ed oggi in gran parte abbandonati perché non rispondenti più alle moderne esigenze della popolazione.

Questi vecchi ed in buona parte gentilizi fabbricati, a causa del loro stato di abbandono, oltre a non offrire alcuna reale possibilità abitativa, sono divenuti, il più delle volte, tana di ratti e di altri immondi animali e parassiti, che spesso sono causa di gravi malattie e possono degenerare anche in gravi epidemie per l'ammassarsi in essi di rifiuti d'ogni sorta.

Lo stato di abbandono di molti fabbricati è stato rilevato da qualche Amministrazione Comunale che si è preoccupata di intervenire con ordinanza sindacale, per assicurare la stabilità del fabbricato e la pulizia esterna dello stesso. Tali provvedimenti, però, sono da considerarsi "di emergenza" e non risolvono il problema reale del Centro Storico. La legislazione nazionale (ed in particolare la legge 457) e la regionale non sono sufficienti a risolvere entro limitato periodo di tempo, il problema del recupero abitativo del Centro Storico, avendo scelto di privilegiare l'iniziativa pubblica e, quindi, di affidarsi ai piani di recupero che le Amministrazioni predispone spongono, purtroppo, con assai scarsa sollecitudine.

Occorre, dunque, integrare tale legislazione vigente attraverso una snella procedura che consenta al privato, proprietario di immobile sito nel Centro Storico, di attuare un'opera a un tempo di risanamento igienico e di recupero abitativo, la quale ultima non si configura, comunque, come vantaggio esclusivo del proprietario, ma offre una possibilità immediata di locazione peraltro vincolata per un periodo di quindici anni.

Superfluo ricordare che l'attuazione della presente legge oltre a fornire un rilevante numero di abitazioni, tanto necessarie in questo momento di crisi edilizia, darebbe lavoro ad un considerevole numero di professionisti per la progettazione e direzione dei lavori; assorbirebbe buona parte di mano d'opera che attualmente soffre pesantemente per lo stato di crisi, ed

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE MSI-DN
ESTRAMURALE CAPRUZZI - TEL. 36.65.48
B A R I

infine, considerata la particolare configurazione artistico-architettonica dei centri storici della Puglia, potrebbe far rifiorire l'arte dello scalpello su pietra che tanto lustro ha dato, nel tempo, alla nostra Terra.

Il restauro, infine, e l'ammodernamento dei fabbricati abbandonati, rivitalizzerebbe il Centro Storico cittadino strappandolo a quella condizione di emarginazione socio-urbanistica cui attualmente sembra destinato.

Bari 20 - XII - 73

Lionello Bontone

PROPOSTA DI LEGGE

PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO IGIENICO DEI CENTRI STORICI E PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI FABBRICATI SITI NEI CENTRI STORICI DEI COMUNI PUGLIESI.

Art. 1

La Regione Puglia agevola interventi di recupero abitativo attraverso il risanamento statico, igienico-sanitario e la ristrutturazione di edifici privati siti nelle zone omogenee di tipo A.

Art. 2

L'intervento regionale si realizza mediante la concessione delle somme occorrenti per l'esecuzione delle opere con mutuo ad interesse agevolato nella misura del 5%.

Art. 3

Le spese ammesse al finanziamento saranno comprensive degli onorari professionali per la progettazione e direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, nonché delle spese contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, collaudi, ecc., inerenti al richiesto risanamento o ristrutturazione.

Art. 4

Per la concessione dei mutui, la Regione stipulerà con il Tesoriere una apposita convenzione con la quale sarà indicato il capitale che potrà annualmente essere mutuato ed il tasso di interesse che sarà, dalla Regione, corrisposto.

Art. 5

Il mutuo viene concesso dal Tesoriere della Regione mediante stipulazione di regolare atto contrattuale con il proprietario dell'immobile oggetto di recupero. La Regione interviene nell'atto per assumersi la differenza degli interessi fra la percentuale stabilita dalla convenzione ed il 5% posto a carico del proprietario dell'immobile restaurando.

Art. 6

Per fronteggiare gli impegni assunti con il Tesoriere, la Regione curerà lo stanziamento dei relativi fondi nel proprio Bilancio di previsione, in apposita voce.

Art. 7

Il contratto di concessione del mutuo dovrà prevedere, tra l'altro:

- a) l'impegno di adibire l'immobile restaurando a civile abitazione per l'intera durata del mutuo e, comunque, per un periodo non inferiore ad anni 15;
- b) l'impegno di restituire il capitale mutuato ed i relativi interessi nella misura agevolata del 5% annuo, a rate semestrali posticipate, entro il termine massimo di anni 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della effettiva totale corresponsione del mutuo.

- 1 -

Art. 8

Il finanziamento dei lavori di restauro verrà effettuato per un terzo mediante ordine di pagamento emesso dall'Assessorato competente al momento dell'inizio dei lavori; un altro terzo verrà corrisposto a metà delle opere da eseguire; la restante somma relativa all'ultimo stato di avanzamento verrà erogata, invece, a lavori ultimati e previo rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 9

Per avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i proprietari degli immobili da restaurare dovranno inoltrare domanda al Comune allegando, in tre copie:

- a) la relazione tecnica con la indicazione dei lavori da eseguire;
- b) la presumibile spesa occorrente;
- c) i progetti tecnici dettagliati.

Art. 10

Le domande di cui all'articolo precedente, ritenute idonee dall'Amministrazione Comunale, e prima del rilascio della concessione edilizia, verranno inoltrate entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ogni anno alla Regione - Sezione Urbanistica, che esprimerà motivato parere per il finanziamento o meno del progetto, entro 30 giorni. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende favorevole.

I progetti che prevedano modifiche alle strutture facciali del fabbricato dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Sovrintendenza alle Belle Arti ed Antichità.

Art. 11

In caso di inadempienza nel rimborso delle rate del mutuo, il Banco Tesoriere procederà a termini di legge per il recupero del suo credito e di quello della Regione consistente negli interessi pagati e da pagare sino alla estinzione totale del mutuo.

Art. 12

Effettuato il recupero edilizio ed ottenuto il certificato di abitabilità, ovvero il collaudo dei lavori nei casi previsti dalla legge, l'immobile dovrà essere adibito esclusivamente a civile abitazione per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo; in caso contrario il proprietario perderà i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 13

L'importo per i contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1980 in L.5.000.000.000 (cinque miliardi).

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE MSI-DN
ESTRAMURALE CAPRUZZI - TEL. 38.55.48
B A R I

- 2 -

Art. 14

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sul cap.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico

Art. 15

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi del ed avrà validità fino al 31.XII.1990.

(G. BORTONE)
Bortone

(M. CASSANO)
Cassano

(F. LIUZZI)
Liuzzi

(G. GAITA)
Gaita

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione Consiliare permanente il 13-12-79